

Art. 1 OGGETTO

Scopo del presente Regolamento è disciplinare la concessione dei permessi di installazione di impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile.

Tale regolamentazione, si rende necessaria per tutelare la salute dei cittadini di Fontanellato, minimizzandone l'esposizione ai campi elettromagnetici, in quanto gli studi scientifici finora condotti, non consentono di avere certezze sulla non pericolosità delle onde elettromagnetiche emesse dagli impianti di telefonia mobile.

Inoltre, stante l'assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell'uomo, è opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale, in modo da fare sì che se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, per lo meno siano adottate tutte le cautele necessarie senza penalizzare le necessità produttive delle ditte che installano detti impianti.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento riguardano l'intero territorio comunale.

Art. 2 DEFINIZIONI

Per impianto fisso per il servizio di telefonia mobile si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema delle antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei. In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato etc...). Antenne e apparati di trasmissione possono essere accorpati in un unico circuito elettronico.

**CAPO I
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE**

Art. 3 PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

Gli Impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000 e s.m.i.. Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.

Il Programma annuale delle installazioni fisse comprensivo della domanda di autorizzazione, in ottemperanza all'art. 8 della *Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30* approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001 n. 197, deve essere presentato allo Sportello Unico istituito presso il Comune di Fontanellato ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:

- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati;
- Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;
- Dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del Capo III della L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Valutazioni di cui al comma 2 art. 2 bis della legge 1 luglio 1997 n. 189 e s.m.i., sui possibili impatti relativi al paesaggio, al patrimonio storico, culturale e ambientale, corredato dalla simulazione fotografica (foto inserimento) in scala e da almeno tre punti di vista alternativi;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne (per antenne installate su edifici).

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 200 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc...);

- in particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000.

Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 200 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art. 6.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma dovrà essere presentato al Comune, entro il termine del 30 settembre di ogni anno secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla direttiva regionale n. 197 del 20.02.2001 per l'applicazione della LR 30/2000 e s.m.i..

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.

A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

Di tale deposito deve essere data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo pretorio, nelle bacheche comunali del territorio e nei locali pubblici, pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale, oltre che attraverso lettere indirizzate ai cittadini e alle famiglie residenti nella zona interessate all'installazione.

Entro il termine di 15 giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il Programma è autorizzato dal Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri dall'ARPA e dall'AUSL competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dall'UTC, ed acquisiti tramite lo Sportello unico per le attività produttive.

Il provvedimento di autorizzazione deve contenere le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate ed è inviato per conoscenza alla Commissione Consiliare Urbanistica, LL.PP., ambiente e attività produttive.

Art. 5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INSTALLAZIONI

Gli impianti fissi per il servizio di telefonia mobile dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) localizzazione

E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile cellulare all'interno delle zone omogenee "A", "B", "C" e "D", così come classificate dal vigente PSC, e per una fascia contigua ricompresa tra il perimetro delle predette zone omogenee e per una distanza di metri 200, ai fini del rispetto dei valori storico architettonici e monumentali, e di tutela della salute umana;

E' vietata l'istallazione di nuovi impianti per la telefonia mobile in una fascia di 200 mt dalle aree previste nel comma 1 dell'art. 9 della L.R. 30/2000;

Sono vietate le nuove istallazioni di impianti per la telefonia mobile in una fascia di 200 mt da abitazioni o di posti di lavoro con una presenza giornaliera superiore alle 4 ore;

Sarà privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti;

Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici;

Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presente sul territorio;

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardare la salute pubblica l'Amministrazione provvederà ad individuare periodicamente, all'interno del territorio comunale, tramite apposita cartografia, aree di ricerca ritenute idonee al fine di ospitare gli impianti fissi di telefonia mobile, in grado di garantire la completa copertura del servizio nel territorio individuate preferibilmente fra quelle di proprietà comunale, entro le quali i gestori potranno ubicare i propri impianti.

In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata:

- se trattasi di aree o edifici appartenenti al patrimonio del comune, alla stipula di contratto di locazione, contenente tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al controllo del numero di impianti, al fine di limitare il consumo di territorio, oltre che a quant'altro previsto nell'apposito regolamento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 8 della L.R. 30/2000, è facoltà del Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione, obbligare la ditta concessionaria a garantire l'ospitalità, da attuare immediatamente o in tempi successivi, sulla medesima installazione di impianti di altre ditte concessionarie di servizio pubblico, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso;

Il compenso per l'ospitalità di altro gestore, sarà stabilito a suo insindacabile giudizio, dal comune.

E' vietata l'istallazione di nuove antenne per la telefonia mobile a società che abbiano in funzione altre antenne nel raggio di 5 km.

Nuove istallazioni, da parte dei soggetti sopra citati, sarà possibile solo nel caso in cui contemporaneamente al presentazione di domanda di nuovo impianto, allegassero dichiarazione di demolizione dell'impianto in funzione.

Al momento del ritiro del permesso di costruire per il nuovo impianto, dovrà essere consegnata anche la domanda della DIA per demolizione dell'impianto attivo e bonifica dell'area.

b) Inserimento ambientale

Per quanto riguarda la realizzazione di pali o tralicci di supporto, questi dovranno rispettare le norme previste dal PSC nella zona urbanistica.

Per la realizzazione di impianti a servizio di un singolo gestore, dovrà essere utilizzato quale sostegno un palo tubolare. Nel caso di impianti a servizio di più gestori, potrà essere autorizzata anche l'installazione di sostegni a traliccio qualora ne fosse dimostrata la necessità per motivi di sicurezza e funzionalità, tramite analisi dei carichi agenti e del comportamento della struttura di sostegno.

c) Norme generali

Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), DPR 547/55 e D.Lgs 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), norme CEI 24.1, CEI 64-8, CEI 81.1 (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381 del 10-09-98, L. 22 febbraio 2001, n. 36 e L.R. 30/2000 s.m.i. e relative direttive applicative.

Art. 6 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI

La realizzazione di tutti i tipi di impianti fissi per il servizio di telefonia mobile è soggetta ad Autorizzazione temporanea della durata di anni 9, che viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive nel rispetto delle condizioni previste dal PSC e dal presente regolamento, previo rilascio (ai sensi del T.U. 380/01 e s.m.i. e della L.R. 31/02 e s.m.i.) di permesso di costruire sulla scorta dei pareri favorevoli della Commissione Edilizia e dei competenti servizi ARPA e AUSL.

Tale autorizzazione sarà soggetta a rinnovo alla scadenza, mediante istanza da presentarsi con almeno 6 mesi di anticipo, in mancanza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri stabiliti nelle legislazioni nazionale e regionale vigenti oltre che del presente regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni comunali che dovessero intervenire.

Le istanze per l'installazione vanno presentate al Sindaco e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio del permesso di costruire previsto dal vigente regolamento edilizio comunale, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art. 3.

Le richieste di autorizzazione di impianti singoli, di cui al presente articolo, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione alla cittadinanza previste al precedente art. 4 relativo all'autorizzazione del programma annuale delle installazioni fisse.

Ai sensi dell'art. 21 comma 2 L.R. 30/2000 e s.m.i. le autorizzazioni per l'esercizio di impianti fissi di telefonia mobile sono contenute nel permesso di costruire laddove previsto.

Qualsiasi variante al progetto iniziale o modifica dell'impianto una volta realizzato dovrà essere sottoposta nuovamente al Procedimento.

Art. 7 INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A.

Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 8 L.R. 31/2002 e s.m.i. i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme degli stessi;
- sostituzione di parti della struttura portante (tralicci, pali etc...) e di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- interventi di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito.

Art. 8 SPESE ISTRUTTORIA

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 art. 8 L.R. 30/2000 e s.m.i. le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto nella deliberazione Giunta Regionale n. 197 del 20.02.2001 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000", è stabilita in € 1.000 la somma da corrispondere al favore del Comune, per ogni impianto di telefonia fisso o mobile autorizzato, quale contributo per l'istruttoria comprensivo di tutti gli oneri e spese a carico del richiedente. Tali somme non sono comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto.

Art. 9 REALIZZAZIONE DEI LAVORI

A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti.

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.

Art. 10 ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.

Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

Art. 11 IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le procedure previste al punto 6.2) della direttiva della regione E.R. 197/2001.

La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

- Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

- Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche; in tal caso, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e alle prescrizioni previste all'art. 5

Art. 12 CONTROLLI

In adeguamento ai disposti dell'art. 14 della L.36/2001 e dell'art. 16 L.R. 30/2000 e s.m.i. l'Amministrazione Comunale dispone il controllo, almeno due volte l'anno, del livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile esistenti, per il tramite del Servizio ARPA o da Organismi autorizzati e certificati a scelta del comune; i costi relativi composti dalle spettanze Arpa o altri, oltre ai diritti comunali, saranno posti a carico dei gestori.

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio e sulla pubblicazione periodica comunale, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea.

Art. 13 RISANAMENTI

Le installazioni di telefonia mobile esistenti, che all'entrata in vigore del presente regolamento, non ne rispettassero i requisiti, dovranno provvedere all'adeguamento entro e non oltre i 2 anni, con la presentazione di nuova domanda.